

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all'art. 4 dello Statuto di *Società Nuova Società Cooperativa Sociale*.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale indicato nello Statuto Sociale della Cooperativa, è rivolta indiscriminatamente a tutti e soli i Soci appartenenti alle categorie individuate nell'art. 5 dello Statuto della Cooperativa, cooperatori o sovventori, di seguito denominati **soci sottoscrittori**.

Art. 2 Modalità

I Soci che intendono sottoscrivere prestiti alla Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 3.

La Cooperativa procede alla raccolta dei prestiti sociali presso tutte le categorie dei propri Soci persone fisiche, nei limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, delle Istruzioni della Banca d'Italia 28 giugno 1995, nonché dall'art. 10 e art. 21 della Legge n. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché recependo il Provvedimento della Banca d'Italia del 8.11.16 (G.U. n. 271 del 19.11.16).

Nel caso in cui l'ammontare dei prestiti sociali in essere in capo a ciascun Socio sottoscrittore persona fisica venga a raggiungere i limiti previsti dalla legge, la Cooperativa lo comunica al Socio sottoscrittore affinché non incorra nel superamento di suddetti limiti.

Per i prestiti ricevuti dalle persone giuridiche, non sono stabiliti dei limiti massimi da versare né alcuna ritenuta di legge sugli interessi corrisposti.

Art. 3 Contratto

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, anche sotto forma di corrispondenza commerciale, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).

Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio (ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica Socia) e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Al momento del primo versamento, al Socio persona fisica viene rilasciato un documento nominativo denominato "Libretto personale di prestito sociale" (di seguito "libretto") che non costituisce titolo di credito e non può essere trasferito a terzi né costituito in pegno, ma costituisce semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa.

Presso la Cooperativa è tenuta per ogni Socio sottoscrittore, oltre alla copia del contratto, una scheda contabile (ossia il libretto) intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, nonché il numero di iscrizione al Libro Soci, luogo e data di nascita (costituzione per le persone giuridiche), luogo di residenza e/o domicilio (sede legale per le persone giuridiche), codice fiscale del socio, professione; data e firma dell'impiegato incaricato dalla Cooperativa. Annualmente il libretto viene aggiornato ed inviato al Socio sottoscrittore.

La Cooperativa garantisce massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 4 Deleghe

Il Socio sottoscrittore può delegare una o più persone, anche non Socie e con firma disgiunta, previo deposito della firma del Socio e del delegato, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione delle operazioni di apertura e di chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa

Art. 5 Versamenti e rimborsi

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I versamenti possono essere effettuati tramite bonifici bancari, vaglia postali, versamenti in conto corrente postale intestato alla Cooperativa.

La richiesta di rimborso totale o parziale deve essere fatta per iscritto con un preavviso di: almeno 30 giorni per importi entro € 10.000; almeno 60 giorni per importi compresi tra € 10.000 e € 30.000; almeno 90 giorni per importi maggiori o uguali a € 30.000; i rimborsi vengono di norma effettuati tramite bonifico bancario. In via del tutto discrezionale è facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso anche prima dei termini previsti, ma in ogni caso non prima di 24 ore dalla richiesta.

La totalità del prestito, o parte di esso, rimborsata prima di un anno dalla sua sottoscrizione, non matura alcun interesse, salvo specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per le persone giuridiche senza scopo di lucro il limite temporale di prestito può essere anche inferiore all'anno, al fine del calcolo e del rimborso degli interessi maturati e della restituzione del prestito stesso.

Nel caso di richiesta di rimborso del prestito vincolato antecedente alla scadenza, questo viene effettuato a discrezione del Consiglio di Amministrazione e ammonta comunque al solo capitale sottoscritto al quale vengono detratti gli interessi già versati al sottoscrittore.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non viene addebitata al socio alcuna spesa, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare con propria delibera eventuali commissioni o rimborsi spese.

Art. 6 Recesso / decadenza / esclusione / decesso

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o a quella del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto; questi ultimi sono tenuti a comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso dello stesso. Per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Art. 7 Tasso di interesse

I tassi di interesse, da applicare ai prestiti ordinari e a quelli vincolati, vengono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del rendimento dei Buoni Ordinari Fruttiferi Postali eventualmente rivalutato a norma di legge. La definizione dei tassi viene prontamente comunicata ai Soci i quali, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il socio può optare, tramite specifica dichiarazione annuale, per un tasso di interesse inferiore, fino allo 0%, rispetto al tasso annuale massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Calcolo dell'interesse

Le somme depositate producono interessi con la valuta del 1° giorno del mese se la contabilizzazione del versamento avviene entro il 15° giorno del mese stesso, con il 1° giorno del mese successivo se la contabilizzazione del versamento avviene oltre il 15° giorno del mese.

Per la data di inizio del calcolo degli interessi, fa fede la data di valuta riportata nel documento contabile dell'Azienda di Credito in cui viene versato l'importo prestato e parimenti per la data di prelevamento.

Gli interessi, anche sui prestiti sottoscritti da meno di un anno, sono calcolati alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ogni anno) e possono essere liquidati, capitalizzati (tramite sottoscrizione di quote sociali), reinvestiti nel prestito sociale oppure donati alla Cooperativa o al Fondo Amico Mio. In ogni caso il Socio è chiamato a manifestare per iscritto l'opzione prescelta; qualora il Socio non si esprima entro i termini stabiliti, gli interessi vengono reinvestiti d'ufficio nel prestito sociale stesso.

Per i prestiti sociali vincolati in scadenza viene anticipatamente richiesto al Socio sottoscrittore di indicare per iscritto la scelta di proseguire o meno con il vincolo del prestito stesso.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi vengono liquidati con riferimento al periodo di sottoscrizione.

Art. 9 Comunicazione ai soci

La Cooperativa provvede ad informare in modo chiaro e completo il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Iscrizione

La Cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente di diritto, categoria Cooperative Sociali al n. A100838 ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del DLCPS 14.12.1947, n° 1577 e successive modificazioni ed integrazioni; è iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali sez. A BL 0002. La Cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

Art. 11 Norme attuative

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito sociale sono messe a disposizione dei Soci presso la Sede amministrativa in cui si effettua la raccolta.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci del 17 maggio 2018 ed entra in vigore a partire dal 1 giugno 2018 per i nuovi prestiti, dal 1 gennaio 2019 per i prestiti in essere alla data dell'approvazione.

Esso sostituisce il precedente regolamento del 3 aprile 2014.

Art. 12 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 03 marzo 1994, nella circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, e successive modificazioni.